

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Città Metropolitana di Venezia



P.A.T.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Elaborato

R

4.1

Scala

-

Norme Tecniche di Attuazione

Modifiche al testo normativo

Prima Variante al Piano di Assetto del Territorio
di adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14



Amministrazione Comunale

Arch. Claudio GROSSO
Sindaco

Dott. Claudio PONTINI
Segretario Generale

Progettista

Arch. Gianmaria BARBIERI
Responsabile Area Tecnica

Ufficio di Piano

Geom. Lorna GUIOTTO
Arch. Silvia CAPPELLOTTO
Geom. Martina SCATTOLIN

Service Tecnico

TEPCO s.r.l. Unipersonale
Arch. Leopoldo SACCON

**INDICE**

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO	3
CAPO V – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE	3
Articolo 22 DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI.....	3
TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	3
Articolo 24 DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	3
<i>Modifiche al dimensionamento di ciascun Ambito Territoriale Omogeneo entro i limiti di flessibilità stabiliti dal P.A.T.</i>	3
<i>Utilizzo della zona agricola</i>	3



TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO V – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

Articolo 22 DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI

[...]

PRESCRIZIONI

[...]

3. Oltre al registro dei crediti edilizi, di cui al comma 11 precedente Articolo 20 ed il ~~Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica (relativo alla SAU) di cui al successivo Articolo 24 comma 22~~ **Registro per il monitoraggio del consumo di suolo di cui al successivo Articolo 24 comma 24**, il P.I. dovrà contenere un registro delle varianti al P.I., con indicate le date di entrata in vigore di ciascuna variante e gli ambiti all'interno dei quali le previsioni urbanistiche sono soggette a decadenza, ai sensi del comma 7 dell'art 18 della lr 11/2004.

[...]

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Articolo 24 DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

[...]

Modifiche al dimensionamento di ciascun Ambito Territoriale Omogeneo entro i limiti di flessibilità stabiliti dal P.A.T.

[...]

12. Il P.I. dovrà verificare la capacità edificatoria residua delle aree urbanizzate a prevalente destinazione residenziale e, in base a questa, dimensionare con esattezza le nuove espansioni compatibili e le relative modalità di attuazione, nel rispetto del Dimensionamento del Piano e della ~~SAU massima trasformabile~~ **quantità massima di consumo di suolo.**

[...]

Utilizzo della zona agricola

~~22. Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, in conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. 11/04:~~

~~— Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) rilevata al 2013: 1.963,84 ha.~~

~~— Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 2.818,31 ha.~~

~~— Rapporto S.A.U. / S.T.C. = (1.963,84 ha / 2.818,31 ha) * 100 = 70% > 61,3 %~~

~~— Zona agricola massima trasformabile = 1.963,84 ha * 1,3% = 25,53 ha.~~

~~23. In sede di P.I. la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà subire un incremento massimo di 2,55 ha (pari al 10%) per la realizzazione di servizi pubblici ovvero per interventi previsti mediante accordo di pianificazione in applicazione del principio di perequazione~~



urbanistica. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.

~~24. Il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovra comunale, secondo i criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 3650 del 25/11/2008 e s.m.~~

~~25. L'entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, comporta la modifica dei limiti di cui al precedente comma 22 senza che ciò comporti variante al P.A.T..~~

~~26. Dalla quantità SAU trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale.~~

22. In attuazione alla L.r. 6 giugno 2017, n. 14, il P.A.T. determina in 37,72 ha la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione alla D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018, Allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo".

23. La quantità definita al comma precedente si riferisce alla quantità massima di consumo di suolo all'esterno degli Ambiti di urbanizzazione consolidata definiti ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.r. 6 giugno 2017, n. 14 e riportati nell'elaborato Tav. 4.1 del Piano.

24. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro per il monitoraggio del consumo di suolo con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta al limite definito al precedente comma 22.

25. L'entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo di consumo di suolo, ivi compresa la revisione quinquennale della quantità massima di consumo di suolo ammesso, di cui all'art. 4 comma 6 della L.r. 6 giugno 2017, n. 14, implica la modifica dei limiti di cui al precedente comma 22 senza che ciò comporti variante al P.A.T..